



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Progetto realizzato
con il contributo di



FONDAZIONE CR FIRENZE

AREA SERVIZI ALLA DIDATTICA
SETTORE INTERNAZIONALIZZAZIONE

LA RETTRICE

VISTO il Regolamento in materia di visiting professor, emanato con D.R. n. 251/2025 (prot. n. 0051051) del 4 marzo 2025;

VISTO l'“Accordo di collaborazione relativo all'emanazione di bandi per rafforzare la ricerca in settori strategici e la capacità di attrarre talenti per promuovere innovazione sul territorio”, sottoscritto tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e dall'Università degli Studi di Firenze (prot. n. 84113 del 1° aprile 2026);

CONSIDERATO che l'Accordo prevede, tra le iniziative finanziate, il progetto “FCRF-UNIFI Chairs: Visiting Professorship in Unifi”, con una dotazione complessiva di euro 150.000 comprensiva degli oneri a carico dell'Ateneo, finalizzato ad attrarre studiosi di elevata qualificazione provenienti da prestigiose istituzioni estere e a rafforzare la qualità della formazione dottorale, della ricerca e delle collaborazioni scientifiche internazionali;

RICHIAMATI gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2025-2027 volti ad accrescere l'attrattività e l'efficacia dei corsi di dottorato, a promuovere l'internazionalizzazione della didattica e a incrementare la dimensione internazionale della ricerca;

RITENUTO di dare attuazione al progetto mediante un bando rivolto ai Dipartimenti per il finanziamento di visiting professorship, caratterizzate da attività didattiche e seminariali di ampio interesse trasversale per l'offerta dottorale di Ateneo;

DECRETA

l'emanazione del bando “FCRF-UNIFI Chairs: Visiting Professorship in Unifi”, allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci



BANDO FCRF-UNIFI CHAIRS VISITING PROFESSORSHIP IN UNIFI

Art. 1 - Finalità

1. Nell'ambito dell'Accordo richiamato nel decreto di emanazione, il presente bando finanzia programmi di visiting professorship destinati a studiosi di elevata qualificazione scientifica provenienti da università, istituzioni o enti esteri di riconosciuto prestigio.
2. Il programma sostiene l'internazionalizzazione della formazione dottorale e della ricerca, l'innesto in Ateneo di competenze e metodologie avanzate e lo sviluppo di collaborazioni stabili con istituzioni estere, anche nella prospettiva di doppie affiliazioni, ove compatibili con gli ordinamenti delle istituzioni interessate.
3. Elemento qualificante e necessario di ciascuna proposta è la realizzazione, da parte del visiting professor, di un programma strutturato di attività didattiche e seminariali su tematiche di ampio interesse trasversale per l'offerta dottorale di Ateneo. Tali attività devono essere rivolte alla comunità dottorale nel suo complesso, aperte alla partecipazione di dottorande e dottorandi appartenenti a più corsi e adeguatamente diffuse attraverso i canali istituzionali.

Art. 2 - Dotazione finanziaria e importo finanziabile

1. La dotazione complessiva del bando è pari a euro 150.000 comprensiva degli oneri a carico dell'Ateneo, finanziata nell'ambito dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
2. Sono finanziabili visiting professorship della durata minima di due mesi e massima di sei mesi, per un importo mensile di euro 3.000 lordo percipiente.
3. Qualora le risorse disponibili non siano integralmente assegnate o si rendano successivamente disponibili a seguito di rinunce, decadenze o revoche, si procede allo scorrimento della graduatoria, nei limiti della dotazione del bando.

Art. 3 - Requisiti degli studiosi proposti

1. Le proposte devono riguardare studiosi italiani o stranieri che:
 - siano o siano stati in servizio presso università, istituzioni o enti esteri e risultino in possesso dei requisiti previsti dal vigente Regolamento di Ateneo in materia di visiting professor;
 - presentino un profilo di elevata qualificazione scientifica e riconosciuta reputazione internazionale, valutato in relazione al settore scientifico e alla fase della carriera;
 - abbiano comprovata esperienza nella ricerca e nella formazione, con particolare riferimento alla formazione dottorale;
 - propongano un programma di formazione attinente all'offerta dottorale dell'Università degli Studi di Firenze;
 - possiedano competenze coerenti con il programma proposto e idonee a sviluppare contenuti di interesse per più ambiti dell'offerta dottorale di Ateneo.
2. La qualificazione dello studioso è desunta complessivamente dal curriculum, tenendo conto, in modo appropriato alle specificità disciplinari, della posizione accademica o di ricerca, della qualità e continuità della produzione scientifica, dei riconoscimenti e degli incarichi internazionali, della partecipazione a reti e progetti di ricerca e delle esperienze di insegnamento e supervisione.
3. Non può essere conferito il titolo nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 9 del vigente Regolamento di Ateneo in materia di visiting professor.



Art. 4 - Soggetti proponenti e presentazione delle richieste

1. Possono presentare richiesta i Dipartimenti dell'Università degli Studi di Firenze referenti di almeno un corso di dottorato dell'Ateneo. Il Dipartimento richiedente assume il ruolo di Dipartimento ospitante ai sensi del vigente Regolamento in materia di visiting professor.

2. Ciascun Dipartimento può presentare una sola richiesta. La proposta è approvata dal Consiglio di Dipartimento ed è redatta secondo il modello allegato al presente bando (all. A).

3. Alla richiesta sono allegati:

- la delibera del Consiglio di Dipartimento, contenente gli elementi richiesti dal Regolamento di Ateneo e l'impegno a conferire il titolo con decreto del Direttore in caso di finanziamento;
- il curriculum vitae aggiornato dello studioso;
- una dichiarazione dello studioso attestante la disponibilità a svolgere il programma nel periodo proposto;
- il programma scientifico e formativo, con calendario indicativo, destinatari, modalità di apertura delle iniziative alla comunità dottorale e risultati attesi;
- l'indicazione del docente proponente e dei corsi di dottorato potenzialmente interessati, corredata, ove disponibili, dalle manifestazioni di interesse dei relativi Coordinatori;
- il piano di comunicazione e disseminazione delle attività.

La proposta deve indicare il numero, la tipologia e i destinatari delle attività, le modalità di coinvolgimento di più corsi di dottorato e gli esiti attesi.

4. Le richieste devono essere trasmesse tramite Titulus (protocollo tra uffici) all'Ufficio Promozione e Sviluppo dell'Internazionalizzazione entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando.

5. Sono inammissibili le richieste pervenute oltre il termine, trasmesse con modalità diverse da quelle indicate, prive della delibera del Consiglio di Dipartimento o carenti degli elementi essenziali necessari alla valutazione.

Art. 5 - Programma delle attività

1. Nel corso della permanenza presso il Dipartimento ospitante, il visiting professor svolge obbligatoriamente:

- attività didattiche avanzate e seminari su tematiche di ampio interesse trasversale per l'offerta dottorale di Ateneo, non circoscritte al solo corso o Dipartimento proponente e aperte alla partecipazione della comunità dottorale;
- attività di confronto scientifico con dottorande e dottorandi, anche mediante mentoring, discussione di progetti e metodologie di ricerca o supervisione scientifica.

2. Il programma può inoltre comprendere workshop, attività laboratoriali, lezioni nell'ambito di corsi online/MOOC, collaborazione con gruppi di ricerca, partecipazione a iniziative di terza missione e azioni finalizzate alla predisposizione di progetti congiunti, accordi o reti scientifiche internazionali.

3. Le attività didattiche e seminariali sono pubblicizzate con congruo anticipo e, ove possibile, rese fruibili anche a distanza.

Art. 6 - Durata e periodo di svolgimento

1. La permanenza presso l'Ateneo ha durata minima di due mesi e massima di sei mesi, con indicazione della data di inizio e di fine nel provvedimento di conferimento del titolo.

2. Le attività devono concludersi entro il 31 dicembre 2027. Eventuali variazioni delle date, adeguatamente motivate, devono essere preventivamente comunicate all'Ufficio competente (tramite invio di delibera del



Consiglio di Dipartimento) e non possono comportare il superamento del termine finale né una riduzione della durata inferiore al periodo minimo richiesto (due mesi)

Art. 7 - Contributo e rimborso forfettario

1. Per ciascuna visiting professorship è assegnato al Dipartimento ospitante un contributo massimo di euro 18.000 (lordo percipiente) in base alla durata del soggiorno, destinato all'erogazione al visiting professor di un rimborso forfettario onnicomprensivo delle spese connesse alla permanenza, inclusi viaggio, vitto, alloggio e mobilità locale.
2. Il rimborso è corrisposto dal Dipartimento in due tranches forfettarie di pari importo:
 - una prima tranche, pari alla metà del contributo assegnato, al compimento della prima metà del periodo di permanenza, previa attestazione del Direttore del Dipartimento dell'avvio e del regolare svolgimento delle attività programmate;
 - una seconda tranche, pari alla restante metà del contributo assegnato, al termine del periodo, previa attestazione del completamento delle attività e approvazione della relazione finale di cui all'art. 11.
3. Il rimborso forfettario è assoggettato al trattamento fiscale, previdenziale e agli adempimenti previsti dalla normativa applicabile e non dà titolo, a valere sul presente bando, a ulteriori rimborsi per le medesime finalità.
4. Il Dipartimento può destinare risorse proprie aggiuntive, nel rispetto del Regolamento di Ateneo e della normativa vigente, dandone evidenza nella proposta e nella rendicontazione.
5. In caso di interruzione o mancato completamento del periodo di permanenza, se non preventivamente concordato e autorizzato ai sensi del precedente art. 6 c. 2, il Dipartimento sospende ogni pagamento non ancora effettuato e informa tempestivamente l'Ufficio competente, che dispone la riduzione o la revoca del contributo e l'eventuale recupero delle somme, tenendo conto delle attività effettivamente svolte e di documentate cause di forza maggiore.

Art. 8 - Valutazione delle proposte

1. Le proposte ammissibili sono valutate da una Commissione nominata con decreto della Rettrice, sulla base dei seguenti criteri:

Criterio	Punteggio massimo
Qualificazione scientifica, esperienza formativa e reputazione internazionale dello studioso, valutate in relazione alle specificità disciplinari (come descritte nel CV)	30
Prestigio dell'istituzione estera, valore strategico della collaborazione internazionale proposta, impatto atteso e sostenibilità della collaborazione oltre il periodo di visita	20
Qualità, coerenza e fattibilità del programma scientifico e formativo	30
Ampiezza e trasversalità delle attività didattiche e seminariali rispetto all'offerta dottorale di Ateneo, inclusa la capacità di coinvolgere più corsi	20

2. La Commissione formula la graduatoria in ordine decrescente di punteggio. Sono idonee le proposte che conseguono almeno 60 punti su 100. A parità di punteggio prevale la proposta con il punteggio più elevato



per il criterio qualità, coerenza e fattibilità del programma scientifico e formativo; in caso di ulteriore parità, per la qualificazione scientifica, esperienza formativa e reputazione internazionale dello studioso e, successivamente, per l'ampiezza e trasversalità delle attività didattiche e seminariali.

3. La Commissione trasmette agli Organi di Governo la proposta motivata di assegnazione dei contributi, che deliberano in via definitiva.

Art. 9 - Assegnazione e avvio

1. A seguito dell'assegnazione, le risorse sono trasferite ai Dipartimenti dal competente ufficio dell'Area Servizi Economici e Finanziari.

2. Prima dell'inizio della permanenza, il Dipartimento beneficiario acquisisce la documentazione necessaria e provvede, con decreto del Direttore, al conferimento del titolo di visiting professor nel rispetto del Regolamento di Ateneo, indicando espressamente il periodo, le attività e il rimborso forfettario previsto dal presente bando.

3. La concessione del contributo non instaura un rapporto di lavoro con l'Università e non attribuisce alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.

Art. 10 - Obblighi dei Dipartimenti beneficiari

1. I Dipartimenti beneficiari si impegnano a:

- garantire l'accoglienza, gli spazi, le attrezzature, i servizi e le coperture previsti dal Regolamento di Ateneo in materia di visiting professor;
- assicurare il regolare svolgimento del programma, l'apertura delle attività didattiche e seminariali alla comunità dottorale e la loro adeguata pubblicizzazione;
- designare un docente referente, che si occupi anche di raccogliere dati sulle attività realizzate e sulla partecipazione, con indicazione dei corsi di dottorato coinvolti;
- curare gli adempimenti amministrativi, fiscali, assicurativi e, ove necessari, quelli relativi all'ingresso e al soggiorno in Italia;
- trasmettere tempestivamente all'Ufficio competente ogni variazione, rinuncia, ritardo o impedimento;
- collaborare alle attività di monitoraggio, comunicazione e rendicontazione previste dall'Accordo.

Art. 11 - Monitoraggio e rendicontazione

1. Entro trenta giorni dalla conclusione della permanenza, il Dipartimento trasmette all'Ufficio Promozione e Sviluppo dell'Internazionalizzazione:

- la relazione finale del visiting professor, validata dal Direttore del Dipartimento, con descrizione delle attività svolte, dei risultati formativi e scientifici, dei corsi di dottorato coinvolti e delle prospettive di prosecuzione della collaborazione;
- il prospetto delle attività didattiche e seminariali svolte, con date, durata, modalità di erogazione e dati aggregati di partecipazione;
- copia del decreto di conferimento del titolo e delle attestazioni previste dall'art. 7;
- la documentazione contabile attestante l'erogazione e la quietanza delle due tranches forfettarie e l'eventuale cofinanziamento del Dipartimento;
- i materiali di comunicazione e ogni ulteriore documento richiesto ai fini della rendicontazione alla Fondazione.

2. Il mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione può comportare la revoca totale o parziale del contributo e il recupero delle somme erogate.



Art. 12 - Comunicazione e riconoscimento del finanziamento

1. Tutte le iniziative e i materiali di comunicazione e divulgazione devono riportare la dicitura “Progetto realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze”, seguita dal logo istituzionale della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.
2. I materiali destinati alla diffusione esterna sono trasmessi preventivamente all'Ufficio Promozione e Sviluppo dell'Internazionalizzazione, che cura il raccordo con la Fondazione per le verifiche previste dall'Accordo. I Dipartimenti comunicano inoltre con congruo anticipo le date di conferenze, presentazioni, eventi e altre iniziative pubbliche connesse al progetto.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali acquisiti nell'ambito della procedura sono trattati dall'Università degli Studi di Firenze esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del bando, all'assegnazione e alla rendicontazione dei contributi, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Art. 14 - Unità organizzativa competente e responsabile del procedimento

1. L'Unità organizzativa competente è il Settore Internazionalizzazione - Ufficio Promozione e Sviluppo dell'Internazionalizzazione.
2. La responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Valente, Responsabile del Settore Internazionalizzazione.

Art. 15 - Pubblicazione e rinvio

1. Il decreto di emanazione è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze. Il bando e la modulistica sono resi disponibili nella pagina web di Ateneo dedicata ai visiting professor e nella relativa sezione della Intranet.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano il vigente Regolamento di Ateneo in materia di visiting professor, l'Accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e le altre disposizioni normative e regolamentari applicabili.